

**RACCOLTA FUNGHI**



**quote anno 2008**

LEGGE REGIONALE 17.12.2007 N. 24  
AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DI FUNGHI - QUOTE ANNO 2008

**A partire dall'anno 2008 l'autorizzazione alla raccolta funghi avrà validità su tutto il territorio regionale. La quota è fissata per tutti i cittadini (residenti e non residenti) in € 30,00 all'anno (È possibile effettuare un versamento di € 60,00 per due anni e € 90,00 per tre anni).**

**Inoltre alle Comunità Montane è stata data la possibilità di rilasciare ai propri residenti, autorizzazioni alla raccolta funghi valide solo sul territorio della Comunità Montana.**

**La Comunità Montana Valsesia ha recepito tale possibilità fissando in € 15,00 il costo per il rinnovo dell'autorizzazione per i cittadini residenti nei Comuni della Comunità Montana, per l'anno 2008 e limitatamente alla raccolta sul territorio della Comunità Montana**

**Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 12343133 intestato a: Comunità Montana Valsesia – Varallo.**

**La ricevuta, sulla quale dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62 unitamente ad un documento di identità, HA VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.**

**La quota di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi.**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO E DELL'ASSETTO AMBIENTALE. (LEGGE REGIONALE 2.11.1982 N. 32.

Art. 5. È vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amministrazione comunale territoriale competente.

Art. 20. La raccolta dei prodotti del sottobosco sotto elencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

Muschi: Kg. 0,300 – Fragole: Kg. 0,500 – Lamponi: Kg. 1,00 – Mirtilli: Kg. 1,00 - Bacche di ginepro: Kg. 0,200.

Art. 23. È vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini, o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della flora. È altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro, compromettendone il normale sviluppo.

Art. 27. Dal 1° Luglio al 30 Novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiore a 20 esemplari per persona al giorno. È vietato l'uso della guada o di altre reti per la cattura. La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 28. Dal 1° Settembre al 31 Ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio) per quantitativi non superiori ai 24 capi giornalieri per persona. La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 36. La vigilanza sull'osservazione della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle guardie ecologiche volontarie.

Art. 38. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le relative sanzioni amministrative.

Per informazioni rivolgersi alla COMUNITA' MONTANA VALSESIA – C.so Roma, n. 35 (Villa Virginia) – Varallo. Tel. 0163/51555 – 0163/53800 – Fax. 0163/52405 – E-Mail: [cmvalsesia@ruparpiemonte.it](mailto:cmvalsesia@ruparpiemonte.it)